



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0131-18-2020	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2020 17:35:47	MTA
--	---	-----

Societa' : Leonardo S.p.A.

Identificativo : 129327

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2020 17:35:47

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2020 17:35:48

Diffusione presunta

Oggetto : Leonardo: provvedimento CONSOB fissa all'1% la nuova soglia minima dell'obbligo di comunicazione per gli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Leonardo: provvedimento CONSOB fissa all'1% la nuova soglia minima dell'obbligo di comunicazione per gli Azionisti

Roma, 23 marzo 2020 – Leonardo intende dare massima diffusione a quanto contenuto nel provvedimento adottato dalla Consob lo scorso 17 marzo (delibera n. 21304 del 17 marzo 2020) avente ad oggetto l'adozione di un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute in società quotate a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 18 marzo e ha validità, salvo revoca, di tre mesi.

In particolare, il provvedimento fissa all'1% la nuova soglia minima al superamento della quale scatta per gli Azionisti l'obbligo di comunicazione – nei confronti della società partecipata e della Consob - della partecipazione nelle società quotate italiane individuate nel provvedimento della Consob, tra cui Leonardo S.p.a.

Inoltre, chiunque alla data del 18 marzo 2020 già detenga una partecipazione in tali società, tra cui Leonardo S.p.a., superiore all'1% è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal 18 marzo u.s.

Si invitano pertanto gli Azionisti di Leonardo S.p.a. al rispetto degli obblighi di comunicazione sopra citati e, in particolare, in caso di partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di Leonardo S.p.a. alla data del 18 marzo 2020, a provvedere alla prescritta comunicazione alla Società e alla Consob entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data stessa con le consuete modalità di legge.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 120 del TUF, il diritto di voto inerente alle azioni per le quali siano state omesse le previste comunicazioni non può essere esercitato.

Fine Comunicato n.0131-18

Numero di Pagine: 5